



CORTE DI APPELLO DI ROMA

Via Antonio Varisco 3/5- Tel. 06.398088015/ 8032

Fax 06.39728032 - 06.39728040

IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

così composto:

- Dott. Giorgio Santacroce	Presidente
- Dr.ssa Mariella Roberti	Componente
- Dr. Roberto Reali	"
- Dr. Corrado Maffei	"
- Dr. Gerardo Longobardi	"
- Prof. Gianfranco Palermo	"
- Prof. Francesco Ranalli	"
- Dr. Riccardi Scaramuzzi	"
- Dr.ssa Gianna Maria Zannella	"
- Prof. Enrico Gabrielli	"
- Prof. Marcello Clarich	"

nella seduta del 11 maggio 2013 ha deliberato il seguente provvedimento:

Rilevato che l'art. 13 legge 6 luglio 2012 n.96 ha esteso alcune disposizioni della legge 10 dicembre 1993 n.515 alle elezioni dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, tra cui, in particolare, quelle di cui:

- a) all'art. 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;
- b) all'art. 11;
- c) all'art. 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;
- d) all'art. 13;
- e) all'art. 14;
- f) all'art. 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo

periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19;

rilevato che in tale norma non vi è alcun riferimento ai Consiglieri delle Circoscrizioni; rilevato al riguardo che l'art. 16 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 prevede che, nei Comuni istituiti mediante fusione di due o più Comuni contigui, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse ed il successivo art. 17 comma 1 prevede che i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune;

ritenuto conseguentemente che i Municipi, definiti dall'art. 26 comma 1 dello Statuto di Roma Capitale quali circoscrizioni di partecipazione, consultazione e gestione di servizi nonché di esercizio delle funzioni conferite da Roma Capitale, sono delle circoscrizioni ex art. 17 cit. D.Lgs. 267/2000;

rilevato che l'art. 27 comma 2 cit. Statuto prevede che agli organi dei Municipi si applicano, in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, le disposizioni vigenti per gli organi di Roma Capitale;

rilevato che l'art. 15 comma 7 legge 10 dicembre 1993 n. 515 prevede che l'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio regionale di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsto nell'articolo medesimo;

rilevato che, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 267/2000. lo statuto comunale, nell'ambito dei principi fissati da detto testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio e stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal richiamato testo unico;

ritenuto conseguentemente che lo statuto di Roma Capitale, norma subprimaria, non può attribuire specifiche competenze ad organi extracomunali, quando dette competenze siano previste dalla norma primaria, quale quella che regola il Collegio regionale di garanzia elettorale;


ritenuto conseguentemente la propria incompetenza ad esaminare i rendiconti delle spese elettorali dei candidati alla carica di Consigliere dei Municipi di Roma Capitale;

P.Q.M.

dichiara l'incompetenza del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Roma ad esaminare i rendiconti delle spese elettorali dei candidati alla carica di Consigliere nei Municipi di Roma Capitale.

Roma, li 11-5-2013

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Giorgio Santacroce



2